

**LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1976, N. 54**  
**Norme sul divieto di compensi accessori agli impiegati regionali**

*(BURL n. 52, 2<sup>o</sup> suppl. del 31 Dicembre 1976 )*

urn:nir:regione.lombardia:legge:1976-12-31;54



**Art. 1.(1)**



**Art. 2.(1)**



**Art. 3.(1)**



**Art. 4.(2)**

**1.** Al finanziamento delle attività assistenziali a favore del personale regionale si provvede con i fondi stanziati annualmente su apposito capitolo iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio della Giunta regionale e del Consiglio regionale in misura non superiore al 2 per cento del rispettivo ammontare degli oneri per il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del proprio personale.

**2.** La Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza del Consiglio determinano i criteri per la gestione dei rispettivi fondi di cui al presente articolo sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative.



**Art. 5.(3)**

**NOTE:**

1. L'articolo è stato abrogato dall'art. 5, comma 2 della l.r. 22 novembre 1982, n. 63.
2. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 20 dicembre 2002, n. 32.
3. L'articolo è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. b) della l.r. 20 dicembre 2002, n. 32.